


FONDI SIE

Mappa della Comunicazione **2014-2020**

Una guida semplice per
muoversi tra le novità adottate
con il nuovo Regolamento



LATTANZIO

■■ COMMUNICATION

L'avvio del nuovo ciclo di programmazione **2014-2020** è alle porte.

Siete pronti?

Questa mappa è una risorsa nelle mani di chi la utilizza. Dà semplici indicazioni per muoversi tra le novità, le norme, i suggerimenti e gli obblighi che costellano il percorso verso la **strategia di comunicazione della Politica di Coesione 2014-2020**.

Con **Europa 2020** l'UE intende condurci verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Ma quali sono le **ricadute** sul nuovo ciclo di programmazione e **cosa dovranno fare** le Autorità di Gestione per garantirne la visibilità?

I **concetti chiave** da tenere a mente sono tre:

- 1 miglioramento della **trasparenza** e dell'**accessibilità alle informazioni**,
- 2 **semplificazione delle procedure** per la comunicazione anche multifondo,
- 3 chiara **definizione di compiti e responsabilità**.

Per far fronte alle **novità adottate**, per comprendere il **ruolo** assegnato loro e per gestire **gli oneri e gli onori** che ne derivano, Amministrazioni regionali e **Autorità di Gestione** hanno bisogno di orientarsi. Ecco uno strumento rapido e diretto con cui affrontare i primi passi di questo nuovo percorso.

Nulla si crea.

Per più di 10 anni abbiamo promosso le opportunità di finanziamento della politica di coesione, mostrato i risultati raggiunti con i Programmi e i progetti, valorizzando gli effetti che questi hanno sul territorio. Continueremo a farlo.

Nulla si distrugge.

Partiremo dai successi ottenuti, quelli che hanno riempito di orgoglio l'Autorità di Gestione, e dalle lezioni apprese, quelle sui metodi e le procedure con le quali l'Unione Europea ci ha sempre aiutati a comunicare.

Tutto si trasforma.

Useremo, però, nuove strategie e nuovi approcci per far fronte alle esigenze e alle aspettative crescenti dei potenziali beneficiari e dei cittadini europei, tutti sempre più curiosi, attenti e online.

La mappa raccoglie in quattro categorie STRATEGIA - EVENTI - WEB - OPEN DATA le principali novità introdotte dal Regolamento UE 1303/2013 in tema di comunicazione. Per ciascuna categoria, troveremo spunti per individuare a colpo d'occhio le differenze e districarci nella normativa.

UNICA STRATEGIA

OBIETTIVI | DESTINATARI | BILANCIO | INTERVENTI PREVISTI



per l'intero periodo
2014-2020

Ricordate?

Qualche anno fa abbiamo dovuto preparare un piano di comunicazione per il periodo 2007-2013 e attendere l'approvazione della Commissione. Questa volta la responsabilità sarà del Comitato di Sorveglianza.



Ogni anno sarà possibile
**aggiornare la
strategia e proporla
nuovamente** al
Comitato di Sorveglianza.

La strategia deve contenere anche:

una descrizione dei **materiali che renderemo disponibili** in formato "accessibile"

una descrizione di **come aiuteremo i beneficiari** a comunicare a loro volta

una descrizione di **come** (e se) **utilizzeremo i risultati** del precedente ciclo di programmazione

Eventi

Come fatto fin ora, dovremo impegnarci in prima persona nel promuovere la nuova programmazione dando spazio a un confronto diretto con beneficiari e cittadinanza. Proprio per questo, tra le **attività minime** si parla di:

- organizzazione di un'attività informativa che pubblicizzi l'**avvio** del Programma Operativo, anche anticipando l'approvazione delle relative strategie di comunicazione. Quindi un **evento di lancio per presentare i contenuti del Programma;**
- organizzazione di un'attività informativa **all'anno** che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati. **Cioè un evento annuale per la presentazione dei risultati del Programma.**

Per “attività” si intendono eventi, di qualsiasi format e durata; ciò che importa è che riescano a raggiungere l'**opinione pubblica**.

Sono momenti in cui possiamo – e dobbiamo – promuovere il lavoro svolto e tutto ciò che c'è in cantiere: **informare, incuriosire, coinvolgere, appassionare.**

Web

Ci siamo tutti resi conto che il web è diventato il principale canale informativo, tant'è che nel Regolamento, tra i primi compiti assegnati agli Stati membri e alle AdG, l'UE dispone la **creazione di un sito web unico o di un portale web unico** che fornisca informazioni e garantisca l'accesso a tutti i PO di uno Stato membro.

Dobbiamo ridurre la frammentarietà delle informazioni rendendole sempre disponibili online per poter così raggiungere tutti i cittadini. Responsabile dell'attività sarà il **funzionario incaricato** dell'informazione e della comunicazione.

Che cosa pubblicare?

- **Esempi di operazioni** (progetti più significativi/virtuosi). Attenzione: è richiesta **una lingua ufficiale dell'Unione di ampia diffusione in aggiunta all'italiano**;
- **Informazioni aggiornate in merito allo stato di attuazione** dei Programmi;
- **Elenco degli interventi** (> Open data).

e in più...

perché non sfruttare questo canale anche per fornire **kit di comunicazione** che facilitino l'adempimento agli obblighi di informazione dei beneficiari?

Open data

Per garantire maggiore trasparenza, in particolar modo su come sono spese le risorse comunitarie, la sola pubblicazione di informazioni e dati non basta. Occorre che questi possano essere **condivisi, combinati, riutilizzati**, in una parola che siano “aperti”.

Nel nuovo Regolamento, si parla di Open data con riferimento all’elenco dei beneficiari. Un elenco, generalmente pubblicato in pdf e con la sola denominazione delle operazioni e dell’importo del finanziamento, che d’ora in avanti dovrà cambiare nella sostanza e nella forma.

L’elenco si chiama ora “**elenco delle operazioni**” e dovrà contenere, oltre alle informazioni sul beneficiario e sul finanziamento, anche quelle sui contenuti del progetto: titolo e breve sintesi. I dati dell’elenco, affinché siano open, dovranno essere resi disponibili in formato **XML o CSV**.

Attenzione: per rendere questi dati ancora più attendibili, è richiesto che siano **aggiornati a cadenza semestrale** e non più annuale.

Note

Allegato XII

Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile di almeno le seguenti misure di informazione e comunicazione:

a) l'organizzazione di un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo o dei programmi operativi, anche prima dell'approvazione delle pertinenti strategie di comunicazione;

Allegato XII

Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile di almeno le seguenti misure di informazione e comunicazione:

b) l'organizzazione di un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo o dei programmi operativi, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni e altri esempi di progetti;

Art. 115

Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:

b) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;

Allegato XII

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione e, se del caso, dallo Stato membro contiene i seguenti elementi: [...] i) un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione da svolgere nell'anno successivo;

Art. 116

L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti, comprese informazioni aggiornate, se necessario, e tenendo conto dell'accessibilità di servizi elettronici o altre tipologie di comunicazioni;

Allegato XII

L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti, comprese informazioni aggiornate, se necessario, e tenendo conto dell'accessibilità di servizi elettronici o altre tipologie di comunicazioni;

Art. 116

La strategia di comunicazione è presentata al comitato di sorveglianza per approvazione, a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d), non più tardi di sei mesi dall'adozione del programma o dei programmi operativi interessati;

Art. 115

Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai fondi, gli Stati membri o le autorità di gestione mantengono un elenco delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo, nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, a esempio in formato CSV o XML. L'elenco delle operazioni è accessibile tramite un sito web unico o un portale web unico, che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato;

Art. 115

L'elenco delle operazioni è aggiornato almeno ogni sei mesi;

Allegato XII

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione e, se del caso, dallo Stato membro contiene i seguenti elementi:

a) una descrizione dell'approccio adottato, comprendente le principali misure di informazione e comunicazione che lo Stato membro o l'autorità di gestione deve adottare, destinato ai potenziali beneficiari, ai beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al grande pubblico, tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 115;

Allegato XII

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione e, se del caso, dallo Stato membro contiene i seguenti elementi: [...]

b) una descrizione dei materiali che saranno resi disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità;

Allegato XII

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione e, se del caso, dallo Stato membro contiene i seguenti elementi: [...]

c) una descrizione di come i beneficiari saranno sostenuti nelle loro attività di comunicazione;

Allegato XII

L'autorità di gestione coinvolge, se del caso, in azioni di informazione e comunicazione, conformemente al diritto e prassi nazionali, i seguenti organismi:

a) i partner di cui all'articolo 5;

b) centri di informazione sull'Europa, così come gli uffici di rappresentanza, e uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri;

c) istituti di istruzione e di ricerca.

Tali organismi provvedono a un'ampia diffusione delle informazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 1;

Allegato XII

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione e, se del caso, dallo Stato membro contiene i seguenti elementi: [...]

f) le modalità per le misure di informazione e comunicazione di cui al punto 2, compreso il sito web o portale web in cui tali dati possono essere reperiti;

Allegato XII

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione e, se del caso, dallo Stato membro contiene i seguenti elementi: [...]

g) l'indicazione di come le misure di informazione e comunicazione debbano essere valutate in termini di visibilità della politica, dei programmi operativi, delle operazioni e del ruolo svolto dai fondi dell'Unione e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti;

Allegato XII

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione e, se del caso, dallo Stato membro contiene i seguenti elementi: [...]

h) ove pertinente, una descrizione dell'utilizzo dei principali risultati del precedente programma operativo;

Allegato XII

Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile di almeno le seguenti misure di informazione e comunicazione: [...]

e) fornire esempi di operazioni, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi sono in una lingua ufficiale dell'Unione di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

Allegato XII

Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile di almeno le seguenti misure di informazione e comunicazione: [...]

f) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, comprese, se del caso, le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico;

Allegato XII

L'autorità di gestione fornisce, se del caso, informazioni e strumenti di comunicazione, comprendenti modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari a rispettare gli obblighi di cui al punto 2.2.

Allegato XII

Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile di almeno le seguenti misure di informazione e comunicazione:

a) l'organizzazione di un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo o dei programmi operativi, anche prima dell'approvazione delle pertinenti strategie di comunicazione;

Art. 115

Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:

c) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;

Allegato XII

Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile di almeno le seguenti misure di informazione e comunicazione:

b) l'organizzazione di un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo o dei programmi operativi, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni e altri esempi di progetti;

Allegato XII

Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile di almeno le seguenti misure di informazione e comunicazione:

b) l'organizzazione di un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo o dei programmi operativi, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni e altri esempi di progetti;

f) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, comprese, se del caso, le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico;

Art. 115

Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai fondi, gli Stati membri o le autorità di gestione mantengono un elenco delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo, nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, a esempio in formato CSV o XML. L'elenco delle operazioni è accessibile tramite un sito web unico o un portale web unico, che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato;

Art. 115

Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai fondi, gli Stati membri o le autorità di gestione mantengono un elenco delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo, nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, a esempio in formato CSV o XML. L'elenco delle operazioni è accessibile tramite un sito web unico o un portale web unico, che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato;

Allegato XII

Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato.